



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e, in particolare, l'articolo 38, comma 12, che, al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il fondo per l'intrattenimento digitale, denominato «First Playable Fund» (di seguito, il Fondo), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il comma 13 del precitato articolo 38, che prevede che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e per un importo compreso da 10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo;

VISTI i commi da 14 a 17 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2020, che individuano, in particolare, le spese ammissibili, la destinazione per la distribuzione commerciale del videogioco, i requisiti di ammissione a valere sulle risorse del *Fondo* e i termini per la realizzazione del prototipo di videogioco;

VISTO, altresì, il successivo comma 18 dell'articolo 38, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 215/3 del 7 luglio 2020, che ha prorogato la validità del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’8 febbraio 2021, n. 32, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 34 del 2020, definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo;

VISTO l’articolo 3 del predetto decreto ministeriale, che prevede che l’intervento agevolativo è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, la quale si può avvalere, attraverso la definizione di un’apposita convenzione, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e di Infratel Italia S.p.A. per lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l’accoglienza e l’istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti;

CONSIDERATO che all’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2020 stabilisce che, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria;

DECRETA:



Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Agenzia*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia;

b) “*decreto-legge n. 34/2020*”: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’8 febbraio 2021, n. 32, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del *decreto-legge n. 34/2020*, definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all’utilizzo delle risorse del *Fondo*;

d) “*decreto legislativo n. 123/1998*”: il decreto legislativo recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

e) “*fasi di concezione e pre-produzione*”: le fasi preparatorie alla realizzazione del prototipo del videogioco, nelle quali si definiscono le caratteristiche principali del videogioco stesso, l’analisi di fattibilità e la pianificazione delle attività ai fini della distribuzione commerciale;

f) “*Fondo*”: il fondo per l’intrattenimento digitale “First Playable Fund”, istituito dall’articolo 38, comma 12, del *decreto-legge n. 34/2020*;

g) “*GDPR*”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

h) “*Infratel*”: la società Infratel Italia S.p.A.;

i) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

j) “*piattaforma informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di agevolazione;

k) “*prototipo*”: la prima versione limitata e giocabile del videogioco, contenente funzionalità e meccaniche di base del videogioco stesso, il cui scopo è dimostrativo rispetto alla validità del successivo processo di produzione e distribuzione commerciale;

l) “*SPID*”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82/2005.



Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del *decreto*, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al *Fondo* e di valutazione delle stesse, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili.

2. Il presente decreto definisce, altresì, i compiti posti a carico dell'*Agenzia* e di *Infratel* individuati in attuazione dell'articolo 3 del *decreto* e della convenzione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Gestione dell'intervento

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del *decreto*, gli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza, l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni sono svolti dall'*Agenzia* e da *Infratel*, sulla base dell'articolazione di competenze prevista dal presente decreto e dalla convenzione con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento, nonché definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione delle domande e delle proposte progettuali

1. Le agevolazioni di cui al *decreto* sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998*.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998*, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4 del *decreto*. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili si considerano sospese dalla procedura di valutazione, nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'*Agenzia* ai soggetti proponenti.



3. Le domande di agevolazione possono essere presentate, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando la *piattaforma informatica* che può essere raggiunta dal sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it) e dell'*Agenzia* (www.invitalia.it), secondo le modalità di cui al presente decreto e il modello di cui all'allegato n. 1.

4. Ai fini dell'accesso alla suddetta procedura, è richiesta l'identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite *SPID*.

5. Le domande devono essere firmate digitalmente, pena l'improcedibilità delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della singola impresa proponente. Al termine dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda di agevolazione coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

6. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria nell'ordine cronologico di presentazione, sulla base del protocollo elettronico assegnato dalla piattaforma a conclusione della presentazione della domanda.

7. Ciascun soggetto proponente di cui all'articolo 5 del *decreto*, può presentare un numero massimo di 2 (due) domande di accesso alle agevolazioni, riferite, rispettivamente a 2 (due) proposte progettuali di cui all'articolo 6 del *decreto*.

8. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente deve fornire la seguente documentazione, debitamente firmata digitalmente:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del *decreto* (allegato n. 2);

b) proposta progettuale (allegato n. 3) contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere per le *fasi di concezione e pre-produzione* del videogioco, delle risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle caratteristiche del *prototipo*, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l'importo dell'agevolazione richiesta.

9. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

Art. 5.

Valutazione istruttoria delle domande di agevolazione



1. Nella valutazione delle domande, l'*Agenzia* procede a riscontrarne la completezza e la regolarità rispetto alle previsioni di cui all'articolo 4 e a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 del *decreto*.

2. L'*Agenzia*, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, avvia, unitamente a *Infratel*, l'istruttoria tecnica della proposta progettuale di cui al comma 3. Nelle more dello svolgimento della predetta istruttoria tecnica, l'*Agenzia* procede, per le domande in relazione alle quali l'agevolazione richiesta è superiore a euro 150.000,00, agli adempimenti necessari all'acquisizione della documentazione antimafia.

3. Nell'istruttoria tecnica delle domande, l'*Agenzia* e *Infratel* provvedono, sulla base dell'esame documentale della proposta progettuale, a:

a) verificare, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 6 del *decreto*, l'ammissibilità del progetto;

b) verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, sulla base dei criteri di valutazione e delle modalità di cui all'allegato n. 1 del *decreto*;

c) determinare i costi del progetto ammissibili, sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del *decreto* e le agevolazioni concedibili.

4. L'*Agenzia*, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e fatto salvo quanto riportato al comma 6 redige, sulla base degli esiti di cui al comma 3, una relazione recante un giudizio sull'ammissibilità della domanda, che tiene anche conto delle valutazioni tecniche svolte da *Infratel*, e la trasmette al *Ministero*.

5. Per le domande la cui attività di valutazione si concluda con esito negativo ai sensi dei commi 2 o 6, il *Ministero* comunica, tramite PEC, all'impresa proponente, ai sensi della *legge n. 241/1990*, le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

6. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui ai commi che precedono, l'*Agenzia* e *Infratel* possono richiedere all'impresa proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

Art 6.

Concessione delle agevolazioni

1. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione di cui all'articolo 5, adotta il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni che provvede a trasmettere all'impresa e all'*Agenzia*.

2. Qualora il *Ministero* proceda all'adozione di un provvedimento di concessione cumulativo, lo stesso è pubblicato sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it), fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14



marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. Con la predetta pubblicazione, il provvedimento si intende trasmesso alle imprese ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di concessione, il *Ministero*, con il supporto dell'*Agenzia*, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 7.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di due stati di avanzamento lavori. Ai fini della richiesta, le imprese beneficiarie trasmettono all'*Agenzia*, tramite la *piattaforma informatica*, le richieste di erogazione utilizzando gli schemi resi disponibili sul sito internet dell'*Agenzia* e del *Ministero*.

2. La prima quota, pari al 50 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, è erogata, su richiesta dell'impresa beneficiaria, successivamente al sostenimento di costi per almeno il 50 per cento di quelli ammessi.

3. Alla richiesta di erogazione di cui al comma 2, l'impresa beneficiaria è tenuta ad allegare la seguente documentazione:

a) per i costi afferenti prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del *decreto*:

- i. documentazione attestante l'assegnazione del personale rendicontato al progetto agevolato;
- ii. tabella di determinazione del costo orario per singolo dipendente;
- iii. cedolini paga;
- iv. timesheet con evidenza delle ore giornaliere rendicontate (allegato n. 4);
- v. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei cedolini paga, eventualmente anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa beneficiaria, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- vi. documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'azienda, eventualmente anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa beneficiaria, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) per le ulteriori spese previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del *decreto*:

- i. titoli di spesa e documentazione attestante l'intervenuto pagamento, nonché quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l'*Agenzia* accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine



all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale;

- ii. relativamente ai soli beni materiali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del *decreto*, specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura sono di nuova fabbricazione.

4. Su richiesta dell'impresa beneficiaria, la prima quota di agevolazioni può essere richiesta a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura dell'importo richiesto, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La seconda e ultima quota a saldo può essere richiesta dall'impresa beneficiaria, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e dei costi per la realizzazione del progetto, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dello stesso, da comunicarsi all'*Agenzia* entro 30 (trenta) giorni. Alla richiesta di erogazione, oltre alla documentazione di cui al comma 3, deve essere allegata una relazione tecnica finale comprovante l'avvenuta realizzazione del *prototipo* destinato alla distribuzione commerciale, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dall'*Agenzia* sul proprio sito web.

6. I titoli di spesa oggetto delle richieste di erogazione devono essere inerenti e chiaramente riconducibili al progetto agevolato. I relativi pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati all'impresa beneficiaria, che è tenuta ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l'indicazione nella causale di pagamento, ove possibile, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "First Playable Fund", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

7. Nel caso in cui le verifiche di cui al presente articolo diano esito negativo, l'*Agenzia*, tenuto anche conto delle eventuali valutazioni di *Infratel*, richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

8. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo e verificato il rispetto delle condizioni di erogabilità previste dalle disposizioni vigenti, l'*Agenzia* eroga le somme dovute entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà dell'*Agenzia*, tenuto anche conto delle eventuali valutazioni di *Infratel*, di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.



9. A seguito dell'erogazione della seconda e ultima quota delle agevolazioni, l'*Agenzia* trasmette al *Ministero*, per gli adempimenti di competenza, una relazione sull'avvenuta realizzazione del programma.

Art. 8.

Variazioni

1. Le variazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del *decreto* devono essere tempestivamente comunicate all'*Agenzia*, corredate da una dettagliata relazione e da idonea documentazione.

2. L'*Agenzia* verifica la documentazione di cui al comma 1, e trasmette al *Ministero* un aggiornamento istruttorio, che tiene anche conto delle eventuali valutazioni di *Infratel*, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza da parte del medesimo *Ministero*.

Art. 9.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 16 del *decreto*, con provvedimento del *Ministero*, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia*, tenuto anche conto delle eventuali valutazioni di *Infratel*.

Art. 10.

Modalità di svolgimento dei controlli

1. L'*Agenzia* e *Infratel* possono effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco, al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione e il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni.

2. Il *Ministero*, l'*Agenzia* e *Infratel* possono effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.

3. Le imprese beneficiarie sono tenute a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal *Ministero*, dall'*Agenzia* e da *Infratel*, nonché da competenti organismi statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

4. In esito alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, l'*Agenzia* trasmette i relativi esiti al *Ministero* che, in caso di esito negativo, adotta il provvedimento di revoca delle agevolazioni.



Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto direttoriale, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 5 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

3. In attuazione del *GDPR* e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web dell'*Agenzia* (www.invitalia.it) e del *Ministero* (www.mise.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.